

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

**REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLA COMMISSIONE
SPECIALE DELLE DONNE ELETTE NEL CONSIGLIO PROVINCIALE**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
N° 136 DEL 25 SETTEMBRE 2003 E DIVENUTO ESECUTIVO IL GIORNO
27 OTTOBRE 2003 A SEGUITO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO
PRETORIO DELLA PROVINCIA DAL 12 OTTOBRE 2003 AL 27 OTTOBRE
2003.-**

REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE DELLE DONNE ELETTE NEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Art.1

ISTITUZIONE, COMPOSIZIONE E COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE DELLE DONNE ELETTE NEL CONSIGLIO PROVINCIALE

1. In attuazione dell'art. 37 dello statuto è istituita nell'ambito del Consiglio Provinciale di Ragusa la Commissione speciale delle donne elette, composta da tutte le consigliere elette nel Consiglio Provinciale, tra le quali viene nominata, con apposita votazione e a maggioranza semplice, la Presidente della Commissione.
2. Le funzioni di segretaria della Commissione sono attribuite al dipendente responsabile della segreteria della Commissione delle Pari Opportunità.
3. Alle riunioni della Commissione partecipano gli Assessori interessati agli argomenti in discussione.

Art.2

SEDE E DURATA DELLA COMMISSIONE

1. La commissione ha sede presso la sede principale della provincia Regionale di Ragusa e resta in carica per la durata del mandato consiliare delle elette.
2. L'Ente Provincia mette a disposizione della Commissione idonei locali e le risorse disponibili per l'esercizio delle sue funzioni, determinate di anno in anno mediante apposita indicazione nel bilancio di previsione, ai sensi dell'art.39, comma 6°, dello Statuto.

Art.3

CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è convocata dal Presidente su iniziativa propria o su richiesta motivata di una o più delle sue componenti.
2. La seduta è valida con la presenza della metà più uno delle componenti.

Art.4

ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione formula al Consiglio proposte ed osservazioni su ogni questione che possa avere attinenza con la condizione femminile.
2. A tal fine, la commissione, qualora se ne presenti la necessità, potrà avvalersi della collaborazione e cooperazione della Commissione per le Pari Opportunità di cui al presente regolamento.
3. La Giunta Provinciale può consultare preventivamente la commissione sugli atti di indirizzo da proporre al Consiglio Provinciale particolarmente rivolti alla popolazione femminile.
4. Collabora con il Consiglio, con la Giunta, con la Commissione per le Pari Opportunità per le Pari opportunità.
5. Favorisce e pianifica i rapporti tra il Consiglio Provinciale e la Commissione per le Pari Opportunità.

Art.5

INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE

1. Alle componenti la Commissione spetta un'indennità di presenza nella misura corrispondente a quella dei componenti delle Commissioni Consiliari.

Art.6

INFORMAZIONE

1. La Commissione per diffondere l'informazione sulla propria attività utilizza gli strumenti informatici della Provincia (periodici, comunicazioni televisive, sito internet, ecc).

Art. 7

1. La Commissione troverà attuazione a condizione che il numero delle Consigliere elette sia non inferiore a tre.
2. Ove non risultino elette Consigliere donne nel numero minimo le attribuzione previste dal Regolamento sono conferite alle elette in Consiglio Provinciale.

3. Nel caso previsto dal secondo comma non si applica l'art. 5.
4. Il Consigliere donna eletto è destinatario delle funzioni di cui all'art. 4 e prenderà la denominazione di rappresentante per le Pari Opportunità.
5. Nel caso in cui le elette sono due la funzione spetta al Consigliere più anziano per voti.

COMMISSIONE DONNE ELETTE CONSIGLIO